



COMUNE
DI LIVORNO

CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO/CONSEGNA DEL MATERIALE DOCUMENTARIO DEL PROGETTO “SERVIZI CENTRALIZZATI SDTL” E DEL SERVIZIO DI PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO.

Art. 1 - OGGETTO

L’appalto ha per oggetto il trasporto/consegna di libri chiusi in scatole o buste di differenti dimensioni.

Una parte del servizio consiste nel trasporto e consegna di libri dalla Biblioteca Labronica alle biblioteche partecipanti al progetto di “Acquisto e catalogazione centralizzata”, che ad oggi sono: Biblioteca Comunale di Collesalveti, Biblioteca Comunale Foresiana Centro Culturale De Laugier di Portoferraio, Biblioteca Comunale “R. Fucini” di Campiglia Marittima, Biblioteca Comunale di Cecina. Resta inteso, sin da ora, che l'elenco è suscettibile di modifiche in aumento o in diminuzione.

La seconda parte del servizio consiste nel trasporto/consegna di libri tra tutte le biblioteche aderenti al Sistema documentario del territorio livornese (SDTL) denominato in seguito “trasporto interbibliotecario”.

Per eventuali esigenze straordinarie delle biblioteche (fino ad un massimo di n. 10 consegne nel corso dell’appalto) è, inoltre, necessario prevedere il servizio di trasporto/consegna libri al di fuori dell’ambito territoriale provinciale indicato, sempre alle medesime condizioni purché in territorio nazionale, e il servizio di trasporto/consegna in territorio internazionale, previo preventivo.

Art. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Dettaglio del servizio:

- per quanto riguarda **il servizio di trasporto/consegna libri** dalla Biblioteca Labronica **alle biblioteche partecipanti al progetto di “Acquisto e catalogazione centralizzata”** i pacchi o le buste saranno ritirati al Magazzino librario della Biblioteca Labronica di via Roma a Livorno e consegnati alle destinazioni come riportate sulle scatole o buste;
- per quanto riguarda **il servizio di trasporto interbibliotecario** i pacchi o le buste saranno ritirati nei giorni di martedì e venerdì presso la biblioteca che ne farà espressa richiesta e consegnati alla/e biblioteca/che destinataria/e indicate sui plichi/pacchi nei tempi indicati all’art. 3 comma 2 del presente capitolato;

per entrambi i servizi:

- le consegne dovranno essere effettuate esclusivamente negli orari di apertura delle biblioteche. Eventuali modifiche negli orari e/o negli indirizzi delle biblioteche saranno tempestivamente comunicate direttamente dalle biblioteche interessate;
- la tariffa è intesa “a consegna” indipendentemente dal numero dei pacchi e dalle

- dimensioni dei pacchi, franco Provincia-Elba compresa;
- per “consegna” si intende il trasporto di uno o più pacchi (fino ad un massimo complessivo di 30 Kg) per una delle destinazioni specificate sopra;
 - la merce dovrà essere ritirata e consegnata a domicilio;
 - l'intero percorso dei pacchi dovrà essere tracciabile on-line;
 - la tariffa si intende finita senza supplementi per le eventuali giacenze, né supplementi di altro tipo;
 - la tariffa comprenderà: consegne al piano, supplemento carburante, inoltri e zone disagiate;
 - il servizio dovrà essere coperto da assicurazione per furto, incendio, smarrimento ed eventuali danni che si possono verificare durante il trasporto;
 - eventuali diminuzioni od aumenti contrattuali saranno possibili su richiesta dell'Amministrazione, nei limiti e secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 3 - TEMPI DI CONSEGNA

1) Per il servizio di trasporto/consegna libri dalla Biblioteca Labronica alle biblioteche partecipanti al progetto di “Acquisto e catalogazione centralizzata”:

- il materiale, dovrà essere consegnato **entro 24 ore dalla chiamata telefonica (ordine) o al massimo entro le 48 ore per la sola Isola d’Elba**;
- l'impresa aggiudicataria invierà alla stazione appaltante la ricevuta dell'avvenuta consegna del materiale ogni mese tramite mail.

2) Per il servizio di trasporto interbibliotecario:

- l'impresa procederà con il ritiro dei plichi/pacchi esclusivamente il **martedì** ed il **venerdì**, salvo diverse richieste della stazione appaltante che può prevedere una diminuzione od un aumento delle frequenze di ritiro/consegna;
- l'impresa aggiudicataria invierà alla stazione appaltante la ricevuta dell'avvenuta consegna del materiale ogni mese tramite mail.

Art. 4 - DURATA E DECORRENZA DEL SERVIZIO

L'appalto avrà durata di un anno con decorrenza dalla data di stipula del contratto - mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio - o dalla data del verbale di avvio di esecuzione autorizzata dal RUP. La durata dei servizi si intende, in ogni caso, fino ad esaurimento dell'importo contrattuale.

Art. 5 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo per l'affidamento del servizio è stabilito in € 10.000,00 IVA inclusa al 22%.

Ai fini dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo delle eventuali opzioni o ripetizioni, ammonta ad € 12.000,00 IVA inclusa al 22%, così suddivise:

- € 10.000,00 inclusa IVA per l'affidamento del servizio;
- € 2.000,00 inclusa IVA per modifiche non sono sostanziali ex art. 106, comma 1, lett. e), D.Lgs. 50/2016, (v. successivo art. 11).

Sono, altresì, compresi nel prezzo di fornitura del servizio tutti gli oneri e tutte le prestazioni previste e precisate nel presente capitolato, nessuno escluso ed eccettuato.

Il corrispettivo contrattuale include tutti gli oneri relativi ai mezzi, al personale impiegato nel servizio e alla sua formazione e ogni altro onere dovuto all'impresa sulla base delle norme in vigore in connessione con l'esecuzione del contratto.

Per l'espletamento del servizio non sono rilevabili costi specifici per la sicurezza derivanti da rischi interferenti, di cui all'art. 95 comma 10 del D.lgs 50/2016, come illustrato dal "Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze" DUVRI - che dovrà essere sottoscritto dall'impresa affidataria - in cui sono individuati i rischi e le misure preventive per la riduzione delle interferenze (comprehensive di quelle generate dal servizio bibliotecario), in quanto solo di carattere organizzativo e che, quindi, non generano costi aggiuntivi per la sicurezza.

Art. 6 - OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'impresa aggiudicataria dovrà essere iscritta all'albo degli autotrasportatori per conto terzi.

La stessa dovrà espletare quanto dettagliato agli artt. 2 e 3 (Descrizione del servizio e tempi di consegna) nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente capitolato.

Art. 7 - ELEMENTI DI COMPARAZIONE E AFFIDAMENTO

Il contratto sarà stipulato con l'operatore economico che abbia presentato l'*offerta* migliore tenendo conto degli elementi di prezzo e qualità, nonché il possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto del presente Disciplinare, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici".

L'Amministrazione si riserva di non procedere all'affidamento nel caso in cui l'offerta pervenuta non venga valutata rispondente ai criteri tecnici ed economici previsti dal capitolato o ritenga opportuno esercitare il principio di autotutela. Su disposizione del responsabile del procedimento, potrà essere dato avvio all'esecuzione del contratto nelle more della stipulazione del medesimo, previo accertamento requisiti previsti dalla legge.

Art. 8 - SUBAPPALTO

È fatto divieto di subappaltare, in tutto o in parte, il presente appalto.

Art. 9 - PENALITÀ

In caso di inadempienza agli obblighi di cui al presente capitolato, fatte salve le ulteriori responsabilità, saranno applicate le seguenti penali:

- per ogni giorno di ritardo sui tempi di esecuzione previsti dal presente capitolato: € 50,00 a consegna. N.B.: Il ritardo per il servizio di consegna dei libri rispetto ai termini stabiliti dal presente capitolato non ammette alcuna giustificazione, se non per motivi dovuti a eventi naturali o, nel caso di consegna all'Isola d'Elba, se dovessero essere sospesi gli imbarchi sui traghetti;
- per eventuali smarrimenti di spedizioni, verrà applicata una penale pari al valore di mercato del materiale smarrito, comunque non inferiore ad € 10,00.

Salva l'applicazione delle penali di cui sopra e salve ulteriori conseguenze, l'Amministrazione si riserva la facoltà di far svolgere il servizio non espletato o espletato in forma parziale o difforme da quanto richiesto ad altra impresa in danno dell'appaltatore.

Art. 10 - PENALITÀ: MODALITÀ DI APPLICAZIONE

L'ammontare delle penalità è addebitato sul credito dell'impresa e sarà notificato alla stessa a mezzo PEC, senza necessità di costituzione in mora e fatto salvo ogni atto o procedimento giudiziale.

Art. 11 - MODIFICAZIONI, ESTENSIONE E RIDUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare prestazioni in aumento, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016, qualora si rendesse necessario incrementare il servizio di trasporto/consegna a seguito, a titolo meramente esemplificativo, del subentro di ulteriori sedi bibliotecarie - anche insulari - nella rete dei servizi del SDTL, fino alla concorrenza del "quinto d'obbligo" ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, salvo ulteriori possibilità in aumento o in diminuzione nei casi espressamente previsti dal D.Lgs. sopra citato.

Le modifiche contrattuali di cui sopra sono a totale discrezione del Dirigente del Settore Attività Culturali, Musei e Fondazioni del Comune di Livorno e disposte con propri provvedimenti.

Art. 12 - CORRISPETTIVI E PAGAMENTI

Il corrispettivo per il servizio dovrà essere fatturato mensilmente dall'impresa sulla base delle spedizioni effettuate e sarà liquidato nei termini di legge a mezzo mandato di pagamento da parte degli Uffici finanziari del Comune di Livorno.

Il pagamento avverrà tramite conto corrente dedicato, indicato dall'impresa ai sensi della L. 136/2010 s.m.i., fermo restando quanto previsto all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 in caso di DURC negativo.

Art. 13 - GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

Per la partecipazione alla procedura la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016, come previsto dall'art. 1, comma 4 del D.L. 76/120, convertito in L. 120/2020.

All'impresa affidataria non è richiesta, altresì, la costituzione di alcuna garanzia definitiva o deposito cauzionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103, comma 11, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 14 - STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE

La stipula del contratto avverrà secondo quanto disposto dall'art. 32, comma 14, D.Lgs. 50/2016.

Tutte le spese e tasse eventuali inerenti la stipula saranno a carico dell'affidatario e dovranno essere versate in sede di stipulazione.

Art. 15 – RISOLUZIONE

L'Amministrazione, ove riscontri inadempienze, nell'esecuzione delle prestazioni rispetto a quanto riportato nel presente Schema di contratto e Capitolato prestazionale, procede alla risoluzione del contratto nei termini e secondo le modalità previste dai commi 3 e 4 dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, con conseguente incameramento della cauzione definitiva, laddove versata, e fatta salva ed impregiudicata la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Art. 16 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, qualora vengano riscontrati gravi inadempimenti nell'esecuzione degli obblighi contrattuali.

In particolare la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- venir meno di anche uno solo dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- qualora l'impresa affidataria ponga in essere frodi verso il Comune di Livorno, non reintegri il deposito cauzionale laddove versato, sia cancellata dal Registro delle Imprese o sia

dichiarata fallita o non versati i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge nei confronti dell'INAIL e degli Istituti di Previdenza;

- per gravi negligenze nello svolgimento del servizio;
- per non ottemperanza al complesso degli impegni di cui al presente capitolato;
- per tutti gli altri casi contemplati dalla legislazione vigente.

In caso di risoluzione del contratto per una fattispecie di cui al presente articolo o per altre ipotesi nelle quali sia configurabile un comportamento doloso o colposo dell'impresa affidataria, sorge in capo all'Amministrazione appaltante il diritto di affidare il servizio a terzi. All'affidataria verrà corrisposto il prezzo contrattuale nei limiti del servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le spese e i danni.

Nessun indennizzo è dovuto all'appaltatore inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione del contratto, fatti salvi i casi di fusione, accorpamento o cessioni/acquisizioni di ramo d'Azienda.

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'Amministrazione il diritto a risolvere il contratto, come pure a procedere all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

ART. 18 NORMATIVA ANTICORRUZIONE (L. 190/2012) OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore dichiara di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei propri confronti.

L'appaltatore ha l'obbligo di diffondere ai propri prestatori d'opera e collaboratori la conoscenza della procedura di segnalazione delle condotte illecite riguardanti il Comune di Livorno di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (Whistleblowing). Per le modalità operative di segnalazione si rinvia alla Parte Generale del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza vigente, consultabile nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Livorno, Pagina "Altri contenuti / Prevenzione della Corruzione".

Art. 19 - ESTENSIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Il soggetto aggiudicatario dichiara di volersi attenere e di impegnarsi a far applicare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Livorno approvato con delibera di Giunta Comunale n. 28 del 30/01/2014 in particolare per ciò che attiene alle norme relative all'accettazione di regali, compensi o altre utilità, agli obblighi di astensione dal prendere decisioni o svolgere attività in situazione di conflitto anche potenziali di interessi personali, dal coniuge, dei conviventi, dei parenti affini entro il secondo grado.

Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura anche non patrimoniali compresi quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche o sindacali.

La violazione dei suddetti obblighi può comportare la risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell'art. 21 del presente schema di contratto.

Art. 20 - SPESE CONTRATTUALI

Le eventuali spese contrattuali sono poste a carico dell'impresa affidataria.

Art. 21 - CONTROLLO DELL'APPALTO

Il controllo in ordine alla regolare esecuzione dell'appalto sarà effettuato dal Direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o dal Responsabile del Procedimento o suo delegato. Nel corso della durata del contratto il Comune di Livorno ha facoltà di effettuare verifiche e controlli sul mantenimento da parte dell'impresa dei requisiti certificati e/o dichiarati dallo stesso ai fini della stipula del contratto.

Il Comune di Livorno, qualora lo ritenga necessario ed a suo insindacabile giudizio, dà corso ad autonomi controlli d'ufficio sulla corretta esecuzione del contratto, per le relative verifiche di cui all'art. 31, comma 12, D.Lgs. 50/2016. I controlli possono essere effettuati mediante ispezioni, richieste di documenti e/o di informazioni e/o con ogni altro mezzo e modalità utili. L'impresa deve fornire la massima collaborazione fornendo prontamente ogni informazione o documento utile.

Art. 22 - CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del contratto di cui al presente capitolato è competente il Foro di Livorno.

Art. 23 - OSSERVANZA DI LEGGI

L'impresa affidataria si impegna al rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e locali, vigenti, o emanate nel corso della vigenza contrattuale, in ordine alla materia oggetto del contratto e alla tutela del personale addetto.

L'emissione di ogni pagamento è subordinata all'acquisizione del DURC e di ogni altra documentazione attestante che gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti il servizio (versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie dei dipendenti) sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.

In riferimento agli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (ex art. 3 della Legge n. 136/2010 e successivo D.L. n. 187/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 217 del 17 dicembre 2010), l'impresa dovrà fornire gli estremi del conto corrente dedicato, le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare sul medesimo, nonché eventuali successive modifiche.

In caso di inottemperanza grave e reiterata agli obblighi precisati nel presente articolo è facoltà dell'Amministrazione di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale.

Art. 24 - RINVIO A NORME E REGOLAMENTI

Per tutto quanto non previsto e specificato nel presente capitolato, si fa rinvio alle norme vigenti.